

Il Consiglio di Stato ha messo fine all'abbattimento indiscriminato degli alberi

Non si può ordinare l'abbattimento d'urgenza degli alberi se non esiste alcun rischio concreto per l'incolumità pubblica: è quanto si desume da una recente [sentenza](#) del Consiglio di Stato, con la quale è stata **annullata un'ordinanza del Sindaco di Pont Canavese** (Torino) del 12 marzo 2020 che imponeva ad alcuni cittadini di abbattere un abete rosso secolare alto circa 29 metri e ricadente entro la loro proprietà, poiché era stato ravvisato in esso un "pericolo imminente per la pubblica incolumità sulla viabilità pubblica e nell'abitato circostante". Una posizione evidentemente non condivisa dal Consiglio di Stato, che **ha ritenuto fondata l'illegittimità dell'ordinanza sindacale** sostenuta dagli appellanti. Quest'ultima, infatti, era caratterizzata da diversi difetti sui quali ha fatto luce la sentenza, che rappresenta un importante punto a favore della salvaguardia degli alberi.

Del resto, come testimoniato dal caso in questione, la possibilità che gli stessi vengano sbrigativamente definiti come un pericolo per l'incolumità pubblica - e che venga dunque ordinato il loro abbattimento senza che però via sia alcuna valida motivazione - non è remota, visto che senza l'intervento del Consiglio di Stato la tutela dell'albero in questione sarebbe di fatto venuta meno. Dopo l'ordinanza emessa dal Sindaco su parere dei Carabinieri Forestali locali, i proprietari avevano infatti fatto ricorso al TAR del Piemonte, che tuttavia con un [provvedimento](#) del 4 marzo 2021 lo aveva respinto ritenendo legittima l'ordinanza impugnata. Se quindi i proprietari non avessero proposto appello al Consiglio di Stato contestando **l'illegittimità dell'ordinanza per motivi quali il "difetto di motivazione"** e l'"eccesso di potere per difetto di istruttoria", l'albero avrebbe dovuto essere sottoposto ad abbattimento nonostante quest'ultimo, a quanto pare, non fosse giustificato.

In tal senso, non solo **il "cosiddetto 'rischio zero' di caduta di un (qualsiasi) albero non esiste**, come del resto esplicitato dalle 'Linee guida per la valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità degli alberi' del Ministero dell'ambiente", ma - come sostenuto dagli appellanti - allo stato attuale manca del tutto un "grave pericolo che minacci l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana", necessario per emanare un'ordinanza d'urgenza. Del resto, la sola constatazione che l'ordinanza in questione risale ad oltre due anni fa e che ad oggi l'abete oggetto dell'ordine di abbattimento non ha mostrato alcun segno di cedimento, permette di comprendere per quale motivo tale posizione è stata ritenuta fondata: a documentare quest'ultimo punto, infatti, è stata non solo una "perizia di parte", ma anche il "verificatore" incaricato dal Consiglio di Stato. Lo stesso - a cui nello specifico è stato assegnato il compito di "acquisire una valutazione della reale stabilità dell'albero, alla luce dei protocolli riconosciuti a livello nazionale ed internazionale" - è infatti arrivato alla conclusione che **"tali rischi si collocano a livelli internazionalmente riconosciuti come accettabili**, in quanto attualmente i più bassi ragionevolmente

Il Consiglio di Stato ha messo fine all'abbattimento indiscriminato
degli alberi

possibili”.

Venendo poi all’**“eccesso di potere correlato al difetto di un’adeguata istruttoria”**, gli appellanti hanno ricordato come l’amministrazione di Pont Canavese li avesse inizialmente incaricati di “produrre una perizia che accertasse lo stato di conservazione della pianta”. Quest’ultima aveva escluso “la sussistenza - all’epoca - di un concreto ed attuale pericolo di crollo dell’albero” ed aveva giudicato “l’intervento di potatura eseguito il 12 ottobre 2019 idoneo a garantire la corretta e sicura fruibilità della strada pubblica”, ma nonostante ciò nella successiva ordinanza **il Sindaco si era limitato ad accogliere l’invito all’abbattimento** espresso dal “Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte” tramite parere, senza però “indicare i profili argomentativi - nel confronto tra le divergenti ragioni espresse dalle parti - che l’avevano determinato a concludere in tal senso”.

È per questi motivi dunque che **il Consiglio di Stato, dopo un lungo procedimento, ha annullato l’ordinanza** e condannato il Comune di Pont Canavese al pagamento delle spese legali, tramite una sentenza che rappresenta un monito importante. Mediante la stessa, infatti, è stato indirettamente sottolineato che se da un lato i sindaci hanno il potere di emanare provvedimenti del genere, dall’altro non devono disporre in maniera arbitraria di quest’ultimo, onde evitare di ordinare un abbattimento non necessario e di non tutelare in maniera adeguata gli alberi.

[di Raffaele De Luca]